Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero dei lavori pubblici

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 224 DEL 16 AGOSTO 1982:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1982, n. **545**.

Aumento della misura del contributo annuo dovuto allo Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'importo minimo del contributo personale, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, è elevato a L. 500.000 annue.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 12 agosto 1982, n. **546**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al sesto comma, le parole: « fino alla misura del 50 per cento » *sono sostituite con le altre*: « nella misura del 50 per cento »;

all'ottavo comma, le parole: « oggetto della domanda, comprovato » *sono sostituite con le altre*: « ammesso, accertato »;

il nono comma è sostituito con il seguente:

« Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo »;

l'ultimo comma è sostituito con i seguenti:

« I soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di sua competenza, purché di importo superiore a 40 miliardi di lire, oltre queli previsti dall'articolo 138, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono anche società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea ed in compartecipazione con essi, idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale con preferenza, a parità di condizione, per i consorzi e le associazioni, anche temporanei, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno, nell'affidare in concessione le eventuali opere, è obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nei casi in cui la Cassa si avvale delle facoltà di cui sopra è autorizzata la concessione di anticipazioni pari al 25 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione, di un'altra anticipazione pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni eseguiti abbiano raggiunto il 25 per cento dell'importo di convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo di convenzione.

Non si appplica la revisione dei prezzi agli importi corrispondenti alle somme anticipate ».

All'articolo 2:

al primo comma, le parole: « l'apporto di lire 980 miliardi » *sono sostituite con le altre*: « l'apporto di lire 990 miliardi »;

al seconda comma, dopo le parole: « di progetti speciali », *sono aggiunte le altre*: « riguardanti prioritariamente: infrastrutture funzionali allo sviluppo, acque, aree metropolitane, ricerca scientifica, itinerari turistici, i cui progetti risultino pronti per l'impegno delle somme da parte del consiglio di amministrazione della Cassa al 30 settembre 1982 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 12 agosto 1982, n. **547**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi, con le seguenti modificazioni:

Il titolo è sostituito con il seguente: « Misure urgenti per la protezione civile »;

All'articolo 2:

al quarto comma, le parole: « 31 dicembre 1982 » *sono sostituite con le seguenti*: « 31 dicembre 1983 »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle presenti norme. »;

al settimo comma, sono soppresse le parole: « , nei casi di necessità ed urgenza, ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ZAMBERLETTI — ROGNONI — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1982, n. **548**.

Soppressione dell'agenzia consolare di prima categoria in Valparaiso (Cile) e istituzione di un consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1978, n. 857, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 1979, n. 7, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di prima categoria in Valparaiso (Cile);

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di prima categoria in Valparaiso (Cile) è soppressa a decorrere dal 1° settembre 1982.

Art. 2.

E' istituito in Valparaiso (Cile) un consolato di seconda categoria, a decorrere dal 1° settembre 1982 e con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Valparaiso, Quillota, Petorca, San Felipe, Los Andes e l'Isola di Pasqua della quinta regione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1982
Registro n. 12 *Esteri, foglio n.* 110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. **549**.

Ripartizione agli uffici giudiziari di centotrentaquattro dei centocinquanta magistrati previsti in aumento dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27, che modifica la tabella *A* annessa alla legge 11 agosto 1973, n. 533, relativa al ruolo organico della magistratura;

Visto l'art. 5, primo comma, della citata legge, che fissa in centocinquanta posti l'aumento del ruolo organico di detto personale;

Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto degli indici di lavoro concernenti l'afflusso dei procedimenti che vi pervengono;

Vista la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1979, n. 123, riguardante il personale giudicante e del pubblico ministero addetto alla Corte di cassazione;

Vista la tabella *A* allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni, e successive variazioni;

Viste le tabelle *B*, *C* e *D*, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, numero 1185, e successive variazioni;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura che ha espresso parere di rito nella seduta del 5 maggio 1982, nella quale ha proposto di ripartire l'intero contingente dei centocinquanta posti previsti in aumento;

Ritenuto peraltro, che appare opportuno accantonare sedici unità di personale, al fine di potere effettuare quegli ulteriori agiustamenti che saranno resi necessari nel prossimo futuro, sia in dipendenza della variabilità del flusso dei carichi di lavoro, che delle riforme legislative già approvate o in corso di approvazione;

Ritenuto, peraltro, in base a una accurata valutazione delle esigenze dei singoli uffici, che in ordine alle corti di appello di Caltanissetta, Palermo, Trieste; ai tribunali per i minorenni di Catania, Palermo, Roma; ai tribunali di Ariano Irpino, Bologna, Lanciano, Napoli, Palermo, Sanremo, Trapani, Trieste; alle procure della Repubblica di Cosenza, Cremona, Mantova, Milano, Nuoro, Pisa, Sanremo, Savona, Siracusa, Udine ed alle preture di Borgomanero, Foggia, Milazzo, non può seguirsi il parere del Consiglio superiore della magistratura, così come a seguito di più adeguata valutazione delle esigenze appare opportuno aumentare gli organici dei tribunali di Ascoli Piceno, Forlì, Reggio Emilia; delle procure della Repubblica di Campobasso, Marsala, Reggio Emilia, Tempio Pausania e delle preture di Oristano e Paternò;

Ritenuto infine, che sempre in considerazione di quanto premesso, occorre procedere ad un maggiore potenziamento degli organici della corte di appello di Reggio Calabria, dei tribunali di Cosenza e Modena e della procura di Perugia, anche perché, con riferimento a quest'ultimo ufficio, va tenuta presente la particolare mole di lavoro che ad esso deriva, in applicazione dell'ar. 41-*bis* del codice di procedura penale e che, contestualmente per il tribunale di Catania e le procure della Repubblica di Firenze e di Torino può essere previsto un aumento organico minore di quello proposto;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'art. 5 della legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia ed in parziale difformità del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1979, n. 123, relativa ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alla Corte di cassazione è sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

La tabella *A* annessa alla legge 9 marzo 1971, n. 35, relativa ai magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni e le tabelle *B*, *C* e *D* allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture sono in virtù della legge 19 febbraio 1981, n. 27, modificate in aumento, per la parte concernente gli uffici elencati nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1982
Registro n. 33 *Giustizia, foglio n.* 256

TABELLA A

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Primo presidente	1
Presidente aggiunto	1
Presidenti di sezione e presidente supplente al tribunale superiore delle acque pubbliche	50
Consiglieri	253
Procuratore generale	1
Avvocati generali	6
Sostituti procuratori generali	39

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Presidente	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

TABELLA

Uffici	Magistrati assegnati: Presidenti di sezione	Consiglieri
Corti di appello:		
Bologna	—	2
Milano	—	2
Sezione distaccata Reggio Calabria	1	2
Roma	—	2
Sezione distaccata Salerno	—	1
Torino	—	2
Procure generali:	Sostituti procuratori generali	
Milano	1	
Reggio Calabria	1	
Salerno	1	
Tribunali:	Presidenti di sezione	Giudici
Ascoli Piceno	—	1
Bari	—	1
Bassano del Grappa	—	1
Bergamo	—	1
Biella	—	1
Brescia	—	1
Brindisi	1	—
Busto Arsizio	1	—
Cagliari	—	2
Cassino	—	1
Catania	—	1

Uffici	Magistrati assegnati — Presidenti di sezione	Giudici
Civitavecchia	—	1
Como	—	1
Cosenza	1	1
Foggia	—	1
Forlì	—	1
Latina	1	1
Livorno	1	—
Locri	—	1
Lucca	—	1
Mantova	—	1
Modena	—	2
Padova	—	2
Palmi	—	1
Paola	—	1
Perugia	—	1
Pescara	1	—
Pistoia	—	1
Pordenone	—	1
Prato	—	1
Reggio Emilia	1	2
Savona	1	—
Siena	—	1
Taranto	—	1
Torino	1	3
Trento	—	2
Treviso	—	1
Udine	1	—
Varese	1	—
Velletri	—	1
Verona	—	2
Vicenza	1	—

Procure della Repubblica:	Sostituti
Ancona	1
Ascoli Piceno	1
Bergamo	1
Brescia	1
Brindisi	1
Busto Arsizio	1
Cagliari	1
Campobasso	1
Catania	1
Firenze	1
Forlì	1
Latina	1
Locri	1
Marsala	1
Matera	1
Messina	1
Modena	1
Napoli	3
Palermo	2
Perugia	2
Pordenone	1
Reggio Calabria	1
Reggio Emilia	1
Salerno	1
Santa Maria Capua Vetere	1
Taranto	1
Tempio Pausania	1
Torino	1
Treviso	1
Vibo Valentia	1

Uffici	Magistrati assegnati — Giudici
Tribunali per i minorenni:	
Brescia	1
Procure per i minorenni:	Sostituti
Bari	1
Catanzaro	1
Firenze	1
Salerno	1
Trieste	1
Uffici di sorveglianza:	Giudici
Catania	1
L'Aquila	1

Preture:	Pretori	Consiglieri pretori
Acireale	1	—
Andria	1	—
Barletta	1	—
Bitonto	1	—
Ciriè	1	—
Gragnano	1	—
Ischia	1	—
Manfredonia	1	—
Mascalucia	1	—
Oristano	—	1
Paternò	1	—
Vasto	1	—

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 4 agosto 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la legge 2 aprile 1962, n. 162, concernente modificazioni dell'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 100.000.000 di cui al secondo e terzo comma dell'art. 13 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è elevato a lire 20 miliardi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 agosto 1982

Il Ministro: CAPRIA

(4038)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 27 luglio 1982.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Liguria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 225 espresso nell'adunanza del 15 maggio 1981, al quale si fa integrale riferimento, sulla base delle proposte avanzate dal comitato di studio incaricato dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Liguria elencati in dispositivo;

Considerato che la regione Liguria, come da deliberazione del Consiglio regionale, n. 14 del 24 febbraio 1982, ha espresso parere favorevole all'inclusione nello elenco delle zone sismiche del territorio di tutti i comuni indicati nel predetto voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Liguria comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI LA SPEZIA

S = 9

Arcola
Bolano
Castelnuovo Magra
Ortonovo
Santo Stefano di Magra
Vezzano Ligure

PROVINCIA DI IMPERIA

S = 9

Badalucco
Carpasio
Castellaro
Ceriana
Cipressa
Civezza
Costarainera
Dolcedo
Imperia
Montalto Ligure
Ospedaletti
Pietrabruna
Pompeiana
Prelà
Riva Ligure
San Lorenzo al Mare
San Remo
Santo Stefano al Mare
Taggia
Terzorio
Vasia

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Liguria comprendenti i territori dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI LA SPEZIA

S = 9

Brugnato
Calice al Cornoviglio
Rocchetta di Vara
Sarzana
Zignago

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(3955)

DECRETO 27 luglio 1982.

Rettifiche al decreto ministeriale 23 settembre 1981 relativo all'aggiornamento delle zone sismiche della regione Sicilia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1981, n. 663, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 14 novembre 1981) con il quale si è provveduto alla classificazione e riclassificazione delle zone sismiche della Sicilia;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune rettifiche a detto decreto;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si è espresso al riguardo con il voto n. 45/82 dell'adunanza del 26 febbraio 1982 che qui integralmente si richiama;

Considerato che sulla base del parere espresso col surrichiamato voto, occorre provvedere a:

includere tra le zone di nuova classificazione il territorio dei comuni di Realmonte, S. Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Joppolo Giancaxio, facenti parte della provincia di Agrigento, dei comuni di Alia, Aliminusa, Casteldaccia, Castronuovo di Sicilia, Sclafani Bagni, Vicari, facenti parte della provincia di Palermo e del comune di S. Vito Lo Capo in provincia di Trapani, erroneamente indicati nel sopracitato decreto interministeriale 23 settembre 1981 tra quelli confermati sismici con il grado di sismicità S = 9;

includere l'intero territorio del comune di Scaletta Zanclea (Messina) tra le zone confermate sismiche con grado di sismicità S = 12;

confermare l'inclusione del territorio del comune di Petrosino, istituito in comune autonomo con legge della regione Sicilia n. 72 in data 21 luglio 1980, tra le zone confermate sismiche con grado di sismicità S = 9, in quanto già facente parte dei territori dei comuni di Marsala e Mazara del Vallo (Trapani), già classificati sismici con grado di sismicità S = 9;

Considerato che è altresì necessario provvedere alla rettifica della denominazione di alcuni comuni inesattamente indicati nel predetto decreto interministeriale 23 settembre 1981;

Visto il telegramma n. 405 in data 30 aprile 1982 con il quale la regione Sicilia ha espresso parere favorevole alle rettifiche proposte dal Consiglio superiore con il surrichiamato voto n. 45/82;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle zone dichiarate sismiche con grado di sismicità S = 9 di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 settembre 1981 citato nelle premesse, è integrato con le zone comprendenti i territori dei comuni sottoelencati che, pertanto, sono esclusi dall'elenco delle zone confermate sismiche con l'art. 3 dello stesso decreto interministeriale 23 settembre 1981.

Provincia di Agrigento:
Realmonte
S. Angelo Muxaro
Santa Elisabetta
Joppolo Giancaxio

Provincia di Trapani:
San Vito Lo Capo

Provincia di Palermo:
Alia
Aliminusa
Casteldaccia
Castronuovo di Sicilia
Sclafani Bagni
Vicari

Art. 2.

La zona comprendente l'intero territorio del comune di Scaletta Zanclea (Messina) è inclusa tra le zone confermate sismiche con l'art. 2 del decreto interministeriale 23 settembre 1981, con grado di sismicità S = 12. Lo stesso comune di Scaletta Zanclea è pertanto escluso dall'elenco delle zone confermate sismiche con grado di sismicità S = 9, con l'art. 3 dell'anzidetto decreto.

Art. 3.

La zona comprendente il territorio del comune di Petrosino (Trapani) è inclusa tra le zone confermate sismiche con grado di sismicità S = 9 in quanto già facente parte dei comuni di Marsala (Trapani) e di Mazara del Vallo (Trapani) precedentemente classificati sismici con grado di sismicità S = 9.

Art. 4.

Nell'elenco dei comuni dichiarati sismici, di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 settembre 1981, tra i comuni della provincia di Messina:

in luogo di:	
Galati Mamertino	leggasi Galati Mamertino
in luogo di Mirio	leggasi Mirto
in luogo di Molo Alcantara	leggasi Moio Alcantara
in luogo di Motta Camstra	leggasi Motta Camastra
in luogo di S. Pietro Li Patti	leggasi S. Pietro Patti
in luogo di S. Salvatore Di Pitalia	leggasi S. Salvatore di Fitalia

Art. 5.

Nell'elenco dei comuni confermati sismici con grado di sismicità S = 12, di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 23 settembre 1981, tra i comuni della provincia di Messina, in luogo di:

Scaletta
Zanclea

leggasi:

Scaletta Zanclea

Art. 6.

Nell'elenco dei comuni confermati sismici con grado di sismicità S = 9, di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 23 settembre 1981, tra i comuni della provincia di Palermo in luogo di:

Misilmeri Monreale
Chiusa Sclasani

leggasi:

Misilmeri
Monreale
Chiusa Sclafani

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(3956)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Tortona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 29 settembre 1981, nonché quella dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 6, 19, 26, 29, 47, 50, 51, 53, 54, 56 e 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Tortona, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 6, sesto comma. — Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa o di qualsiasi altro istituto di credito in servizio.

(*Omissis*).

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 3.000.000 o durata superiore a quella prevista dalle leggi vigenti;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, o non sorti, fatta eccezione per l'autorizzazione al frazionamento del credito tra le singole unità immobiliari e per la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non ecceda le lire 25 milioni, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

(*Omissis*).

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 29. — Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni. In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un dirigente o, in mancanza, da un funzionario all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 47, primo comma. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni o ai quali lo Stato e le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici, a loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi;

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari;

z) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti.

Art. 50, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 51. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno di cui alla lettera *n*) dell'art. 47 non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie fino a cinque anni.

Art. 53, primo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate aventi periodicità non superiore all'anno in un periodo massimo di anni 20, compreso l'eventuale periodo di preammortamento la cui durata non potrà comunque essere superiore a due anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli in eressi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 54, secondo e quarto comma.

(*Omissis*).

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20, a prescindere dall'eventuale preammortamento.

(*Omissis*).

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*), del ripetuto art. 47 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56, primo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 47: complessivamente 12 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 49 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14 % e 14 % dell'ammontare globale di depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 58, primo comma, lettera *e*). — La Cassa può con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni ed in genere impegni di firma a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 48 e 49.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito sempreché queste ultime rientrino tra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(4006)

DECRETO 20 luglio 1982.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa del 1° aprile 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 52 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLA MODIFICAZIONE

Art. 52, primo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 16 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 42: complessivamente 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, la regione, le province ed i comuni: complessivamente 1 % dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

(4008)

DECRETO 13 agosto 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 26 agosto 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito

dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio raporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000) le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1982
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 287

(4043)

DECRETO 13 agosto 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 26 agosto 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1982
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 288

(4044)

DECRETO 13 agosto 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 26 agosto 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 agosto 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1982
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 289

(4045)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 aprile 1982, n. **550**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Rita », in Siracusa, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Rita », in Siracusa. La chiesa parrocchiale anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte: *A*) da Caruso Giuseppa con atto pubblico 28 novembre 1979, n. 194211 di repertorio, a rogito avv. Carmelo Salibra, notaio in Siracusa, consistente in un appartamento, gravato di usufrutto a favore della donante, sito in Siracusa, via Bacchilide n. 90, interni 2 e 2-*bis*, descritto nella perizia giurata 21-30 gennaio 1980 del geom. Roberto Tarantello e valutato complessivamente in lire 36.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa; *B*) dal sac. Inserra Alfio con atto pubblico 8 gennaio 1980, n. 194495 di repertorio, a rogito medesimo notaio, consistente in un appartamento sito in Siracusa, via Po, 10, descritto nella perizia giurata 17 marzo 1980 dell'arch. Mauro Terranova e valutato in lire 60.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa; *C*) da Corvi Maria ved. Santoro con atto pubblico 14 marzo 1980, n. 195059 di repertorio, a rogito medesimo notaio, consistente in un vano terraneo sito in Siracusa, viale Rizzo, descritto nella perizia giurata dell'arch. Mauro Terranova e valutato in lire 20.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Siracusa; quest'ultimo immobile dovrà essere destinato a cappella nella quale si dovrà provvedere all'adempimento di determinati oneri di culto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 217

DECRETO 30 aprile 1982, n. **551**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanni Battista », in Forlì, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giovanni Battista », in frazione Ronco del comune di Forlì. La chiesa parrocchiale anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità, gravata da oneri di culto e passività varie per L. 26.020.969, disposta dalla sig.na Ermelinda Mammini o Mamini, consistente in beni mobili dell'inventariato complessivo valore di L. 1.404.000, nonché in beni immobili siti in Forlì, frazione Ronco, descritti nella perizia giurata 21 novembre 1979 del geom. Eugenio Monti e complessivamente valutati in L. 207.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, destinandola alla realizzazione di un asilo infantile o ad altre opere di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 221

DECRETO 30 aprile 1982, n. **552**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Croce e S. Maria Maddalena da quella di S. Giovanni Battista, tutte in Sassello.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Acqui Terme 1° gennaio 1981, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Croce e S. Maria Maddalena da quella di S. Giovanni Battista, tutte in Sassello (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 216

DECRETO 3 giugno 1982, n. **553**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale di culto e di religione denominata « Società operaia », in Roma.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale di culto e di religione denominata « Società operaia », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 218

DECRETO 3 *giugno* 1982, *n.* **554.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Opera diocesana catanese per il culto e la religione », in Catania, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Opera diocesana catanese per il culto e la religione », in Catania. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Maria Rosa Palumbo con atto pubblico 5 luglio 1979, n. 38510 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Astuti, notaio in Catania, consistente in beni mobili del complessivo presunto valore di L. 1.050.000 e nei seguenti beni immobili: 1) fondo denominato Luppino-Mandolito-Sottano di Ha 3.20.92, in S. Maria di Licadia (Catania); 2) quota parte, in ragione della metà pro-indiviso, del fondo rustico denominato Giardinello di Ha 0.28.00, in Biancavilla (Catania); 3) quota parte, in ragione della metà pro-indiviso, del fondo rustico denominato Sciarelli di Ha 3.86.87, in Adrano (Catania), descritti nelle perizie giurate 23 giugno-31 luglio 1979 e 16 giugno-31 luglio 1979 dell'ing. Antonino Pergolizzi e complessivamente valutati, per l'intera proprietà, in L. 119.000.000 dallo ufficio tecnico erariale di Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 219

DECRETO 3 giugno 1982, n. **555.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale dei « SS. Nazario e Celso », in Verolanuova.

N. 555. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fabbriceria della chiesa parrocchiale dei « SS. Nazario e Celso », in frazione Cadignano del comune di Verolanuova (Brescia), viene soppressa.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 220

DECRETO 29 giugno 1982, n. **556.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un'immobile.

N. 556. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 500.000, l'appezzamento di terreno esteso mq 1055 sito in comune di Casina (Reggio Emilia), distinto nel catasto terreni alla partita 11367, sez. *C*, foglio 5, mappali 9901 e 9902 (provenienti dal frazionamento dei mappali 5035 e 5007), di proprietà del sig. Giorgio Copellini.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1982
Registro n. 26 *Difesa, foglio n.* 96

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2077/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che determina gli importi degli elementi mobili e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1982, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80.

Pubblicato nel n. L 225 *del* 31 *luglio* 1982.

(207/C)

Regolamento (CEE) n. 2078/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, relativo alla fornitura, all'UNHCR, di latte scremato in polvere, a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore dei profughi afghani nel Pakistan, nel quadro del regolamento (CEE) numero 1037/82.

Regolamento (CEE) n. 2079/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2080/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2081/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2082/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2083/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1982 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2084/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1982 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2085/82 della commissione, del 28 luglio 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare.

Raccomandazione n. 2086/82/CECA della commissione, del 28 luglio 1982, recante modifica della raccomandazione numero 1104/82/CECA che istituisce un dazio antidumping provvisorio per talune lamiere di ferro o di acciaio, originarie del Brasile, e proroga dell'applicazione di tale dazio antidumping provvisorio.

Regolamento (CEE) n. 2087/82 della commissione, del 29 luglio 1982, concernente l'applicazione della decisione n. 1/82 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la produzione di conserve di tonno.

Regolamento (CEE) n. 2088/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1982 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

Regolamento (CEE) n. 2089/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2090/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2091/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2092/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2093/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2094/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2095/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2096/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2097/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2098/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 221 *del* 30 *luglio* 1982.

(208/C)

Regolamento (CEE) n. 2099/82 del Consiglio, del 20 luglio 1982, relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano da parte degli organismi d'intervento di altri paesi membri.

Regolamento (CEE) n. 2100/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa per la campagna 1982/1983 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 2101/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2194/81 che fissa le norme generali d'applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi.

Regolamento (CEE) n. 2102/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2103/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2104/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2105/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2106/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2107/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2108/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2109/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2110/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2111/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2112/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2113/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2114/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2115/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° agosto 1982 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2116/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 2117/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2118/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2119/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2120/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2121/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2122/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziati per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2123/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che proroga per la quinta volta la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per le radici di manioca.

Regolamento (CEE) n. 2124/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Regolamento (CEE) n. 2125/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1603/79 che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate.

Regolamento (CEE) n. 2126/82 della commissione, del 30 luglio 1982, relativo agli adeguamenti da apportare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2127/82 della commissione, del 28 luglio 1982, che impone un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di tricloroetilene originario della Repubblica democratica tedesca e della Polonia e che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di tricloroetilene originario della Cecoslovacchia, della Romania, della Spagna e degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2128/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili all'urea della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune, originaria della Libia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2129/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2130/82 della commissione, del 29 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo (alcole metilico) della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2131/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82 per quanto concerne la data d'applicazione delle disposizioni concernenti l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2132/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti da viaggio, della sottovoce 42.02 B della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2133/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri cuoi e pelli di bovini e di equini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2134/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri cuoi e pelli di bovini e di equini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, orginari dell'Uruguay beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2135/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Gran Bretagna.

Regolamento (CEE) n. 2136/82 della commissione, del 30 luglio 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2300/73 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2137/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 2138/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2139/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2140/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2141/82 del Consiglio, del 30 luglio 1982, recante applicazione dei dazi doganali previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 B.

Pubblcati nel n. L 223 *del* 31 *luglio* 1982.

(209/C)

Relogamento (CEE) n. 2142/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/82, che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2143/82 della commissione, del 30 luglio 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette utilizzati nell'alimentazione umana.

Pubblicati nel n. L 226 *del* 31 *luglio* 1982.

(210/C)

Regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2145/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 2146/82 della commissione, del 2 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2147/82 della commissione, del 2 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2148/82 della commissione, del 2 agosto 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2149/82 della commissione, del 2 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2032/82 della commissione, del 26 luglio 1982, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1981/1982 («Gazzetta Ufficiale» n. L 218 del 27 luglio 1982).

Pubblicati nel n. L 227 *del* 3 *agosto* 1982.

(211/C)

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2150/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2151/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2152/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2153/82 della commissione, del 3 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2154/82 della commissione, del 3 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2155/82 della commissione, del 2 agosto 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2156/82 della commissione, del 2 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di colina della sottovoce 29.24 ex B della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2157/82 della commissione, del 3 agosto 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2158/82 della commissione, del 3 agosto 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2159/82 della commissione, del 3 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 228 *del* 4 *agosto* 1982.

(212/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore e testo degli emendamenti alla convenzione relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima firmata a Ginevra l'8 marzo 1948, adottati il 15 settembre 1964, il 28 settembre 1965, il 17 ottobre 1974 ed il 14 novembre 1975.

Gli emendamenti alla convenzione relativa all'organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima firmata a Ginevra l'8 marzo 1948, adottati il 15 settembre 1964, il 28 settembre 1965, il 17 ottobre 1974 ed il 14 novembre 1975, ad eccezione degli emendamenti all'art. 52, divenuto art. 51 a seguito della risoluzione A.315 (ES.V) e art. 62 a seguito della risoluzione A.358 (IX), sono entrati in vigore, in base all'art. 52, rispettivamente il 6 ottobre 1967, il 3 novembre 1968, il 1° aprile 1978, il 22 maggio 1982.

Gli emendamenti all'art. 52, adottati il 14 novembre 1975, sono entrati in vigore il 28 luglio 1982 in base al predetto articolo.

RESOLUTION A.69(ES.II)

Adopted on 15 September 1964

THE ASSEMBLY

Recognizing the need

(i) To increase the number of members on the Council,

(ii) To have all members of the Council elected by the Assembly,

(iii) To have equitable geographic representation of Member States on the Council, and

Consequently having adoptet, at the second extraordinary session of the Assembly held in London on 10-15 September 1964, the amendments, the texts of which are contained in the Annex to this Resolution, to Articles 17 and 18 of the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization,

Decides to postpone consideration of the proposed amendment to Article 28 of the Convention on the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization to the next session of the Assembly in 1965,

Determines, in accordance with the provisions of Article 52 of the Convention, that each amendment adopted hereunder is of such a nature that any Member which hereafter declares that it does not accept such amendment and which does not accept the amendment within a period of twelve months after the amendment comes into force shall, upon the expiration of this period, cease to be a Party to the Convention,

Requests the Secretary-General of the Organization to effect the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the adopted amendments in conformity with Article 53 of the Convention and to receive declarations and instruments of acceptance as provided for in Article 54, and

Invites the Member Governments to accept each adopted amendment at the earliest possible date after receiving a copy thereof from the Secretary-General of the United Nations, by communicating an instrument of acceptance to the Secretary-General for deposit with the Secretary-General of the United Nations.

ANNEX

1. The existing text of Article 17 of the Convention is replaced by the following:

The Council shall be composed of eighteen members elected by the Assembly.

2. The existing text of Article 18 of the Convention is replaced by the following:

In electing the members of the Council, the Assembly shall observe the following principles:

(*a*) six shall be governments of States with the largest interest in providing international shipping services;

(*b*) six shall be government of other States with the largest interest in international seaborne trade;

(*c*) six shall be governments of States not elected under (*a*) or (*b*) above, which have special interests in maritime transport of navigation and whose election to the Council will ensure the representation of all major geographic areas of the world.

RESOLUTION A.70(IV)

Adoptée le 28 septembre 1965

L'ASSEMBLEE

Reconnaissant la nécessité d'augmenter le nombre et de modifier le mode d'élection des membres du Comité de la sécurité maritime,

Et ayant en consequence adopté à sa quatrième session ordinaire, un amendement à l'article 28 de la Convention portant création de l'Organisation inter-gouvernementale consultative de la navigation maritime dont le texte figure dans l'annexe jointe à la présente résolution,

Specifie, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Convention, que l'amendement figurant en annexe est d'une nature telle que tout Membre qui déclarerait par la suite qu'il n'accepte pas un tel amendement et qui ne l'accepterait pas dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur cesserait à l'expiration de ce délai d'être partie à la Convention,

Demande au Secrétaire général de l'Organisation d'effectuer le dépôt de l'amendement adopté auprès du Secrétaire général des Nations Unies ainsi qu'il est prévu à l'article 53 de la Convention, et de recevoir les déclarations et instruments d'approbation conformément aux dispositions de l'article 54, et

Invite les Gouvernements membres à accepter l'amendement adopté aussitôt que possible après réception du texte dudit amendement qui leur sera transmis par le Secrétaire général des Nations Unies, en adressant une notification d'approbation au Secrétaire général aux fins de dépôt auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

ANNEXE

Le texte actuel de l'article 28 de la Convention est remplacé par le texte suivant:

Le Comité de la sécurité maritime se compose de seize membres, élus par l'Assemblée parmi les membres, gouvernements des Etats qui ont un intérêt important dans le questions de sécurité maritime:

a) Huit membres son élus parmi les dix Etats qui possédent les flottes de commerce le plus importantes;

b) Quatre membres sont élus de manière qu'au titre du présent alinéa, un Etat représente chacune des régions suivantes:

I. l'Afrique

II. les Amériques

III. l'Asie et l'Océanie

IV. l'Europe;

c) Les quatre autres membres sont élus parmi les Etats non représentés par ailleurs au Comité.

Aux fins du présent article, les Etats qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime comprennet, par exemple, ceux dont les ressortissants entrent, en grand nombre, dans la composition des équipages ou qui sont intéressés au transport d'un grand nombre de passagers de cabine ou de pont.

Les membres de Comité de la sécurité maritime sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles.

RESOLUTION A.315 (ES.V)

Adoptée le 17 octobre 1974

Amendements a la convention portant creation de l'OMCI

L'ASSEMBLEE

Rappelant la résolution A.69(ES.II) par laquelle elle a adopté des amendements à la Convention portant création de l'OMCI qui augmentaient le nombre des membres du Conseil et la résolution A.70(IV) par laquelle ont été adoptés des amendements à la Convention portant création de l'OMCI qui augmentaient le nombre ed modifiaient le mode d'élection des membres du Comité de la sécurité maritime,

Notant avec satisfaction que le nombre des Membres de l'Organisation s'est accru depuis l'adoption de ces amendements,

Reconnaissant la nécessité de garantir en toutes circonstances que la totalité des Membres de l'Organisation seront représentés au sein de ses principaux organes et que les Etats membres seront représentés au Conseil selon une répartition géographique équitable,

Rappelant sa résolution A.314(VIII) par laquelle elle a décidé de convoquer un groupe de travail ad hoc ayant pour mandat d'étudier toute proposition d'amendement à la Convention portant création de l'OMCI concernant le nombre de membres et la composition du Conseil et du Comité de la sécurité maritime et tout ammendement connexe,

Avant examine le rapport du Groupe de travail ad hoc et notamment les recommandations du Groupe relatives aux propositions d'amendement à la Convention portant création de l'OMCI,

Avant adopte à la cinquième session extraordinaire de l'Assemblée qui s'est tenue à Londres du 16 au 18 octobre 1974 les amendements dont les textes sont reproduits dans l'annexe de la présente résolution et qui portent sur les articles 10, 16, 17, 18, 20, 28, 31 et 32 de la Convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime,

Ayant specifie, conformément aux dispositions de l'article 52 de la Convention, que ces amendements sont d'une nature telle que tout Membre qui déclarerait par la suite qu'il n'accepte pas ces amendements et qui ne les accepterait pas dans un délai de douze mois à dater de leur entrée en vigueur cesserait, à l'expiration de ce délai, dêtre partie à la Convention,

Prie le Secrétaire général de l'Organisation d'effectuer le dépôt des amendements adoptés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'il est prévu à l'article 53 de la Convention, et de recevoir les déclarations et instruments d'approbation conformément aux dispositions de l'article 54,

Invite les Gouvernements membres à accepter chacun des amendements aussitôt que possible après réception du texte dudit amendement, qui leur sera communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en adressant une notification d'approbation appropriée au Secrétaire général.

ANNEXE

Amendements a la Convention portant creation de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

Article 10.

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

Un Membre associé a les droits et obligations reconnus à tout Membre par la Convention, à l'exception du droit de vote et du droit de faire partie du Conseil. Sous cette réserve, le mot « Membre », dans la présente Convention, est considéré, sauf indication contraire du contexte, comme désignant également les Membres associés.

Article 16.

Remplacer le texte actuel de l'alinéa d) *par ce qui suit*:

d) Elire les membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 17.

Article 17.

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

Le Conseil se compose de vingt-quatre membres élus par l'Assemblée.

Article 18.

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

En élisant les membres du Conseil, l'Assemblée observe les principes suivants:

a) Six sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime;

b) Six sont d'autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime;

c) Douze sont des Etats qui n'ont pas été élus au titre des alinéas *a*) ou *b*) ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection garantit que toutes les grandes régions géographiques du monde sont représentées au Conseil.

Article 20.

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

a) Le Conseil nomme son président et adopte son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la présente Convention.

b) Seize membres du Conseil constituent le quorum.

c) Le Conseil se réunit, après préavis d'un mois, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tout endroit qu'il juge approprié.

Article 28.

Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

Le Comité de la sécurité maritime se compose de tous les Membres.

Article 31.

Remplacer le texte par ce qui suit:

Le Comité de la sécurité maritime se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Article 32.

Supprimer cet article.

Renuméroter les articles 33 à 63 en conséquence.

RESOLUTION A.358(IX)

Adoptée le 14 novembre 1975

Amendements a la convention portant creation de l'OMCI

L'ASSEMBLEE

Notant que la Convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime a été adoptée en mars 1948 et est entrée en vigueur en mars 1958,

Notant avec satisfaction l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation et les changements importants qui sont intervenus dans le programme de travail de l'Organisation et dans les méthodes nécessaires pour exécuter ce programme de travail,

Rappelant les amendements à la Convention adoptés à plusieurs reprises pour rendre les principaux organes de l'Organisation plus représentatifs de la totalité des Membres et pour garantir que les Gouvernemants Membres sont représentés au Conseil selon une répartition géographique équitable,

Reconnaissant neanmoins qu'après vingt-sept ans, il est necessaire de revoir la Convention de manière approfondie en tenant compte de la façon dont l'Organisation s'est acquittée de sa tâche,

Rappelant sa résolution A.317(ES.V) par laquelle elle a décidé de convoquer un Groupe de travail ad hoc ouvert à tous les Gouvernements Membres et ayant le mandat d'étudier les propositions du Gouvernement français visant à modifier la Convention portant création de l'OMCI ainsi que les observations formulées au cours de la cinquième session extraordinaire de l'Assemblée et toute autre proposition qui pourrait être soumise en vue de modifier la Convention portant création de l'OMCI,

Ayant examine le rapport du Groupe de travail ad hoc, y compris les recommandations du Groupe de travail sur les propositions d'amendements à la Convention portant création de l'OMCI,

Ayant adopte lors de sa neuvième session ordinaire, qui s'est tenue à Londres du 3 au 14 novembre 1975, les amendements à la Convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime dont le texte est reproduit dans l'annexe de la présente résolution et qui comprennent:

a) des amendements aux articles 1, 3, 12, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 52 et 55;

b) l'adjonction d'un nouvel article 32 dans la partie VII;

c) l'adjonction de nouvelles parties VIII et IX qui comprennent les articles 33 à 37 et 38 à 42;

d) la nouvelle numérotation correspondante des parties VIII à XVII;

e) la nouvelle numérotation correspondante des articles 33 à 63;

f) les modifications qu'il a été nécessaire d'apporter aux références qui figurent dans les articles 6, 7, 8 et 9 et dans les articles 53, 54, 56, 58, 59 et 60, tels qu'ils ont été renumérotés;

g) une modification du titre de la Convention,

Prie le Secrétaire général de l'Organisation de déposer les amendements adoptés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'il est prévu à l'article 53 de la Convention portant création de l'OMCI, et de recevoir les declarations et instruments d'acceptation conformément aux dispositions de l'article 54,

Invite les Gouvernements Membres à accepter chaque amendement aussitôt que possible après réception du texte dudit amendement, qui leur sora communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en adressant une notification d'acceptation appropriée au Secrétaire général.

RESOLUTION A.371(X)

Adoptée le 9 novembre 1977

Correction de la resolution A.358(IX) de l'assemblee

L'ASSEMBLEE

Rappelant qu'elle a décidé, à sa neuvième session ordinaire en 1975, de changer le nom de l'Organisation en Organisation maritime internationale,

Rappelant en outre que dans ce but un amendement au titre de la Convention portant création de l'OMCI a été adopté par la résolution A.358(IX) et énoncé dans l'annexe à cette résolution

Notant qu'en conséquence de cet amendement, una modification était nécessaire dans le Préambule de la Convention portant création de l'OMCI, qui comprend également une référence au nom de l'Organisation,

Notant en outre que l'intention et la décision de l'Assembléé etaient d'adopter tous les amendements nécessaires découlant de la décision susmentionnée,

Decide, que l'amendement au «*Titre de la Convention*», tel qu'il figure dans l'annexe à la résolution A.358(IX), devrait s'énoncer:

«*Titre de la Convention et Préambule.*

Le titre actuel de la Convention est remplacé par le suivant:

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

Le nom de l'Organisation dans le Préambule actuel de la Convention est remplacé par le suivant:

Organisation maritime internationale.»,

Decide egalement d'amender le texte de la resolution A.358(IX) en conséquence,

Charge, le Secrétaire général de comuniquer le texte de la presente résolution au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies afin qu'il soit déposé avec le texte de la résolution A.358(IX) et afin qu'il soit comuniqué aux Gouvernements Membres conformément aux dispositions de l'article 53 de la Convention portant création de l'OMCI.

ANNEXE

Amendements a la Convention portant creation de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

Titre de la Convention.

Le titre actuel de la Convention est remplacé par le suivant:

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE

Article premier.

Le texte actuel du paragraphe *a*) est remplacé par le suivant:

Le buts de l'Organisation sont:

a) d'instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, d'encourager l'adoption genérale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime, l'efficacité de la navigation, la prevéntion de la pollution des mars par les navires et la lutte contre cette pollution et de s'occuper des questions juridiques liées aux objectifs énoncés dans le présent article;

Article 3.

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l'Organisation doit:

a) sous réserve des dispositions de l'article 4, examiner les questions figurant aux alinéas *a*), *b*) et *c*) de l'article premier que pourront lui soumettre tout Membre, tout organe, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux teumes de l'alinéa *d*) de l'article premier et faire des recommandations à leur sujet;

b) élaborer des projets de conventions, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommander aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoquer les conférences qu'elle pourra juger nécessaires;

c) instituer un système de consultations entre les Membres et d'échange de renseignements entre les gouvernements;

d) s'acquitter des fonctions découlant des alinéas *a*), *b*) et *c*) du présent article, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes d'instruments internationaux relatifs à des questions maritimes.

Article 12.

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin et tels organes subsidiaires que l'Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secrétariat.

Article 16.

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes:

a) élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante;

b) établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention;

c) établir, si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents;

d) élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 18;

e) revecoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui;

f) approuver le programme de travail de l'Organisation;

g) voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organisation, conformément à la partie XI;

h) examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation;

i) remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes *a*) et *b*) de l'article 3 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l'Assemblée;

j) recommander aux Membres l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre cette pollution ou d'amendements à ces règles et directives qui lui ont été soumis;

k) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée pour l'adoption des conventions internationales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin ou tout autre organe de l'Organisation;

l) renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l'Organisation, étant entendu, toutefois, que la charge de faire des recommandations, prévue à l'alinéa *j*) du présent article, ne doit pas être déléguée.

Article 22.

i) Le nouveau paragraphe *a*) suivant est ajouté:

a) Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection

du milieu marin et d'autres organes de l'Organisation et, en tenant compte, etablit et soumet à l'Assemblée le programme de travail et le budget de l'Organisation, eu égard à l'interêt général et aux priorités de l'Organisation.

ii) Le paragraphe *a)* actuel devient le paragraphe *b)* et son texte actuel est remplacé par le suivant:

b) Le Conseil recoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique et du Comité de la protection du milieu marin, ainsi que d'autres organes de l'Organisation. Il les transmet a l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.

iii) Le paragraphe *b)* actuel devient le paragraphe *c)* et son texte actuel est remplacé par le suivant:

c) Les questions relevant des articles 29, 34 et 39 ne seront examinees par le Conseil qu'après étude soit du Comité de la securité maritime, soit du Comité juridique, soit du Comité de la protection du milieu marin, suivant les cas.

Article 24.

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l'Assemblée sur les travaux accomplis par l'Organisation depuis la précédente session ordinaire.

Article 25.

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Le Conseil soumet à l'Assemblée les comptes de l'Organisation accompagnes de ses observations et de ses recommandations.

Article 26.

i) Le texte actuel devient le paragraphe *a)* et la partie mentionnée dans ce paragraphe devient la partie XIV.

ii) Le nouveau paragraphe *b)* suivant est ajouté:

b) Compte tenu des dispositions de la partie XIV et des relations entretenues avec d'autres organismes par les comités respectifs en vertu des articles 29, 34 et 39, le Conseil assure entre les sessions de l'Assemblée les relations avec les autres organisations.

Article 27.

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Entre les sessions de l'Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues a l'Organisation, à l'exception de la charge de faire des recommandations qui résulte de l'alinéa j) de l'article 16. En particulier, le Conseil coordonne les activités des organes de l'Organisation et peut apporter au programme de travail, dans la mesure strictement nécessaire, les modifications qui peuvent s'imposer pour assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.

Article 29.

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

a) Le Comité de la sécurité maritime examine toutes les questions qui relèvent de la competence de l'Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l'équipement des navires, les questions d'équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés a prevenir les abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.

b) Le Comité de la securité maritime prend toutes les mesures necessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l'Organisation.

c) Compte tenu des dispositions de l'article 26, le Comité de la sécurité maritime, à la demande du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Organisation.

Article 30.

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Le Comité de la sécurité maritime soumet au Conseil:

a) les propositions de règlements de sécurité ou d'amendements aux règlements de sécurité que le Comité a élaborées;

b) les recommandations et les directives qu'il a élaborées;

c) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.

Nouvel article 32.

Le nouvel article 32 suivant est ajouté à la fin de la partie VII:

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 28, le Comité de la sécurité maritime, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Nouvelles parties VIII e IX.

Les nouvelles parties VIII e IX suivantes sont ajoutées après l'actuelle partie VII:

Partie VIII - COMITE' JURIDIQUE

Article 33.

Le Comité juridique se compose de tous les Membres.

Article 34.

a) Le Comité juridique examine toutes les questions juridiques qui relèvent de la compétence de l'Organisation.

b) Le Comité juridique prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l'Organisation.

c) Compte tenu des dispositions de l'article 26, le Comité juridique, à la demande du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Organisation.

Article 35.

Le Comité Juridique soumet au Conseil:

a) les projets de convention internationale ou les projets d'amendements aux conventions internationales qu'il a élaborés;

b) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.

Article 36.

Le Comité juridique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Article 37.

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 33, le Comité juridique, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Partie IX - COMITE' DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN

Article 38.

Le Comité de la protection du milieu marin se compose de tous les Membres.

Article 39.

Le Comité de la protection du milieu marin doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution, et plus particulièrement:

a) exercer les fonctions conférées ou susceptibles d'être conférées à l'Organisation aux termes ou en vertu de conven-

tions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution par les navires, notamment en ce qui concerne l'adoption et la modification de règles ou d'autres dispositions, conformément aux dispositions desdites conventions;

b) examiner les mesures propres à faciliter la mise en oeuvre des conventions visées au paragraphe *a*) ci-dessus;

c) prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des données scientifiques, techniques et autres données pratiques sur la prévention de la pollution des mers par les navires et sur la lutte contre cette pollution pour les diffuser aux Etats, notamment aux pays en voie de développement; le cas échéant, faire des recommandations et élaborer des directives;

d) favoriser, en tenant compte des dispositions de l'article 26, la coopération avec les organismes régionaux exerçant des activités dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution;

e) examiner toutes autres questions du ressort de l'Organisation susceptibles de favoriser la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution, et notamment la coopération avec d'autres organisations internationales sur des questions intéressant l'environnement; prendre les mesures opportunes à cet égard, en tenant compte des dispositions de l'article 26.

Article 40.

Le Comité de la protection du milieu marin soumet au Conseil:

a) les propositions de règlements sur la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution ainsi que les propositions d'amendaments à ces règlements que le Comité a élaborées;

b) les recommandations et les directives qu'il a élaborées;

c) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.

Article 41.

Le Comité de la protection du milieu marin se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Article 42.

Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 38, le Comité de la protection du milieu marin, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Les parties VIII à XVII actuelles deviennent donc les parties X à XIX.

Les articles 33 à 63 actuels deviennent les articles 43 à 73.

Article 33 (qui devient l'article 43).

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres membres du personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et, sous réserve des dispositions de l'article 23, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.

Article 34 (qui devient l'article 44).

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Organisation, et de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et renseignements utiles au travail de l'Organisation.

Article 38 (qui devient l'article 48).

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l'Assemblée ou le Conseil.

Article 39 (qui devient l'article 49).

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Chaque Membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation aux réunions tenues par l'Organisation.

Article 42 (qui devient l'article 52).

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation dans un délai d'un an à compter de la date de leur échéance n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin; l'Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.

Article 43 (qui devient l'article 53).

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l'Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique ou au Comité de la protection du milieu marin n'en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes:

a) Chaque Membre dispose d'une voix.

b) Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents.

c) Aux fins de la présente Convention, l'expression « Membres présents et votants » signifie « Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ». Les Membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.

Article 52 (qui devient l'article 62).

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Les textes des projets d'amondements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaires général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas ledit amendement. L'Assemblée peut spécifier à la majorité des deux tiers, au moment de l'adoption d'un amendement, que celui-ci est d'une nature telle que tout Membre qui aura fait une semblable déclaration et qui n'aura pas accepté l'amendement dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être Partie à la Convention.

Article 55 (qui devient l'article 65).

Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Tout différend ou toute question surgissant à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention est soumis à l'Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend peuvent convenir. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour tout organe de l'Organisation, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de son mandat.

Les références qui figurent dans les articles ci-après sont modifiées comme suit:

Article 6: la référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67;

Article 7: la référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67;

Article 8: la référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67;

Article 9: la référence à l'article 58 devient une référence à l'article 68;

Articles 53 et 54 (qui deviennent les articles 63 et 64): les références à l'article 52 deviennent des références à l'article 62;

Article 56 (qui devient l'article 66): la référence à l'article 55 devient une référence à l'article 65;

Article 58 (qui devient l'article 68): la référence à l'article 57, qui figure au paragraphe *d*), devient une référence à l'article 67;

Article 59 (qui devient l'article 69): la référence à l'article 58, qui figure au paragraphe *b*), devient une référence à l'articlé 68;

Article 60 (qui devient l'article 70): la référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.

(3881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 10 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1392,300	1392,300	1392,20	1392,300	1392,25	1392,25	1392,200	1392,300	1392,300	1392,30
Dollaro canadese	1113 —	1113 —	1112 —	1113 —	1113,45	1113 —	1113,080	1113 —	1113 —	1113 —
Marco germanico	558,300	558,300	559,25	558,300	558,55	558,36	558,600	558,300	558,300	558,30
Fiorino olandese	507,050	507,050	507,70	507,050	507,40	507 —	506,860	507,050	507,050	507,05
Franco belga	29,240	29,240	29,2675	29,240	29,24	29,25	29,240	29,240	29,240	29,25
Franco francese	200,740	200,740	200,75	200,740	200,75	200,78	200,650	200,740	200,740	200,75
Lira sterlina	2382,900	2382,900	2379 —	2382,900	2380 —	2382,84	2384,100	2382,900	2382,900	2382,90
Lira irlandese	1920,500	1920,500	1921 —	1920,500	1922 —	—	1920 —	1920,500	1920,500	—
Corona danese	160,710	160,710	160,90	160,710	160,65	160,70	160,690	160,710	160,710	160,70
Corona norvegese	207,340	207,340	207,25	207,340	207,20	207,25	207,280	207,340	207,340	207,35
Corona svedese	226,160	226,160	226,40	226,160	226,05	226,10	226,160	226,160	226,160	226,15
Franco svizzero	655,500	655,500	655 —	655,500	654,70	655,55	655,800	655,500	655,500	655,50
Scellino austriaco	79,589	79,589	79,55	79,589	79,53	79,590	79,620	79,589	79,589	79,60
Escudo portoghese	16,180	16,180	16,30	16,180	16,21	16,15	15,800	16,180	16,180	16,18
Peseta spagnola	12,330	12,330	12,33	12,330	12,33	12,33	12,331	12,330	12,330	12,33
Yen giapponese	5,334	5,334	5,36	5,334	5,33	5,332	5,336	5,334	5,334	5,33
E.C.U.	1318,680	1318,680	—	1318,680	—	—	1318,680	1318,680	1318,680	—

Media dei titoli del 10 agosto 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	41 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83	91,850
» 5,50% » » 1969-84	83,725
» 6% » » 1970-85	78,300
» 6% » » 1971-86	76,300
» 6% » » 1972-87	77,250
» 9% » » 1975-90	71,825
» 9% » » 1976-91	68,850
» 10% » » 1977-92	76,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83	100,075
» » » » 1-10-1980/83	99,900
» » » » 1- 9-1981/83	100,200
» » » » 1-10-1981/83	99,850
» » » » 1-11-1981/83	99,300
» » » » 1-12-1981/83	99,050
» » » » 1- 3-1981/84	98,575
» » » » 1- 4-1981/84	99,375
» » » » 1- 6-1981/84	99,050
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	98,500
» » » 18% 1- 7-1983	99,975
» » » 12% 1-10-1983	92,150
» » » 12% 1- 1-1984	91,025
» » » 12% 1- 4-1984	88,675
» » » 12% 1-10-1984	86,900
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1392,250
Dollaro canadese	1113,040
Marco germanico	558,450
Fiorino olandese	506,955
Franco belga	29,240
Franco francese	200,695
Lira sterlina	2383,500
Lira irlandese	1920,250
Corona danese	160,700
Corona norvegese	207,310
Corona svedese	226,160
Franco svizzero	665,650
Scellino austriaco	79,640
Escudo portoghese	15,990
Peseta spagnola	12,330
Yen giapponese	5,335
E.C.U.	1318,680

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi dell'11 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1408,050	1408,050	1407,90	1408,050	1408 —	1408 —	1407,950	1408,050	1408,050	1408,05
Dollaro canadese	1122,600	1122,600	1121 —	1122,600	1123 —	1122,65	1122,600	1122,600	1122,600	1122,60
Marco germanico	557,810	557,810	557,45	557,810	557,75	557,85	557,740	557,810	557,810	557,80
Fiorino olandese	506,730	506,730	506,75	506,730	506,50	506,65	506,750	506,730	506,730	506,75
Franco belga	29,194	29,194	29,2090	29,194	29,20	29,185	29,199	29,194	29,194	29,20
Franco francese	200,410	200,410	200,30	200,410	200,40	200,35	200,310	200,410	200,410	200,40
Lira sterlina	2387,50	2387,50	2390 —	2387,50	2388 —	2387,56	2388,500	2387,50	2387,50	2387,50
Lira irlandese	1919,750	1919,750	1918 —	1919,750	1917,70	—	1919 —	1919,750	1919,750	—
Corona danese	160,520	160,520	160,70	160,520	160,50	160,48	160,540	160,520	160,520	160,50
Corona norvegese	207,750	207,750	208 —	207,750	207,80	207,80	207,700	207,750	207,750	207,75
Corona svedese	226,170	226,170	226,20	226,170	226,20	226,19	226,340	226,170	226,170	226,15
Franco svizzero	652,780	652,780	653 —	652,780	653,15	652,65	652,800	652,780	652,780	652,80
Scellino austriaco	79,309	79,309	79,35	79,309	79,40	79,30	79,320	79,309	79,309	79,30
Escudo portoghese	16,280	16,280	16,30	16,280	16,24	16,80	16,500	16,280	16,280	16,28
Peseta spagnola	12,348	12,348	12,33	12,348	12,34	12,35	12,345	12,348	12,348	12,34
Yen giapponese	5,345	5,345	5,3390	5,345	5,34	5,348	5,347	5,345	5,345	5,34
E.C.U.	1317,870	1317,870	—	1317,870	—	—	1317,870	1317,870	1317,870	—

Media dei titoli dell'11 agosto 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	41,225
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,125
» 5,50 % » » 1969-84	83,725
» 6 % » » 1970-85	77,525
» 6 % » » 1971-86	76,300
» 6 % » » 1972-87	77,250
» 9 % » » 1975-90	71,825
» 9 % » » 1976-91	68,850
» 10 % » » 1977-92	76,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	67,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-10-1979/82	99,975
» » » » 1-10-1980/82	99,950
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/83	99,950
» » » » 1- 9-1981/83	100,175
» » » » 1-10-1981/83	99,875
» » » » 1-11-1981/83	99,325
» » » » 1-12-1981/83	99,050
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	99,375
» » » » 1- 6-1981/84	99 —
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	98,525
» » » 18 % 1- 7-1983	99,950
» » » 12 % 1-10-1983	92,275
» » » 12 % 1- 1-1984	90,975
» » » 12 % 1- 4-1984	88,675
» » » 12 % 1-10-1984	87 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1408 —
Dollaro canadese	1122,600
Marco germanico	557,775
Fiorino olandese	506,740
Franco belga	29,196
Franco francese	200,360
Lira sterlina	2388 —
Lira irlandese	1919,375
Corona danese	160,530
Corona norvegese	207,725
Corona svedese	226,255
Franco svizzero	652,790
Scellino austriaco	79,314
Escudo portoghese	16,390
Peseta spagnola	12,346
Yen giapponese	5,346
E.C.U.	1317,890

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 mod. D.P. — Data: 14 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Pastore Luigia, nata a Canosa di Puglia il 6 febbraio 1909. — Titoli del debito pubblico nominativi: 1. — Ammontare capitale: L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3592)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreti ministeriali 20 luglio 1982, aventi decorrenza dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti da aziende di tutte le categorie operanti nelle province appresso indicate, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

Provincia di Arezzo:

personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie:

vitto . . . L. 15.000 mensili
alloggio » 5.000 »
pasto » 300 giornaliere

Provincia di Taranto:

a) per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e commerciali:

vitto:
un pasto L. 15.000 mensili
due pasti . » 30.000 »
alloggio . . . » 12.000 »

b) per i portieri dipendenti da proprietari di fabbricati:
alloggio . . . . L. 18.000 mensili

c) per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali:
mensa:
sola minestra . . L. 100 giornaliere
sola pietanza . . . » 200 »
pasto completo . . . » 300 »

Provincia di Pisa:

per i lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie:

vitto . . . . . . L. 30.000 mensili
alloggio . » 12.000 »

Imprese dello spettacolo:

per il personale dipendente da imprese dello spettacolo aventi la caratteristica della mobilità, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio è determinato nei valori previsti per la provincia dove ha sede legale l'impresa.

(3964)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della *Corte costituzionale* ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1981, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 139);

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1981, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1982, registro n. 3 Difesa, foglio n. 194);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1982, con il quale sono nominati i membri aggiunti della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (in corso di registrazione alla Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Marchi Alessandro . . . punti 240,00
2) Manfroni Piervalerio . . . » 236,00
3) Saitta Riccardo . . . » 227,50
4) Colapietro Pasqualino . . . » 224,50
5) Cambini Pier Luigi . . . » 222,50
6) Salvati Augusto . . . » 218,50
7) Alberti Antonio Maria . . . » 217,00
8) Settimi Germano . . . » 215,50
9) Bertone Paolo Maria . . . » 215,00
10) Pasciuto Antonio Maria . . . » 214,50
11) Delfini Enrico . . . » 213,50
12) Lancia Franco . . . » 210,00
13) Lombardo Edmondo . . . » 206,50
14) Colantonio Mario . . . » 202,00
15) Molducci Danilo . . . » 199,50
16) Mangiapane Michele . . . » 199,00
17) Guidoboni Carlo Alberto (16 ottobre 1953) . . . » 197,00
18) Agresti Domenico (29 luglio 1954) . . . » 197,00
19) Mazzi Gustavo . . . » 193,00
20) Bungaro Francesco . . . » 192,50
21) Salaris Giuseppe . . . » 185,50
22) Parenti Angelo . . . » 183,00
23) Mascolo Angelo . . . » 181,00
24) Lasco Sergio . . . » 180,50
25) Ventriglia Domenico . . . » 179,50
26) Carrubba Maurizio . . . » 178,00
27) Castagna Filippo (8 maggio 1952) . . . » 175,00
28) Bonanno Rosario Salvatore (23 giugno 1952) . . . » 175,00
29) Nannotti Massimo . . . » 173,00
30) Bargellini Fabio . . . » 168,00
31) De Salazar Adolfo . . . punti 165,00
32) Lupino Raniero . . . » 164,00
33) Sarno Elia (15 marzo 1950) . . . » 162,50
34) Falcone Marcello (21 marzo 1953) . . . » 162,50
35) Gerratana Girolamo . . . » 158,50

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1982
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 148

(3827)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

La data del decreto ministeriale con il quale è stato indetto il concorso speciale d'idoneità su base regionale per l'inquadramento del personale precario, assunto con mansioni esecutive presso il Ministero delle finanze, nella categoria III (quarto livello funzionale) del personale non di ruolo previsto dalla tabella allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982, non è «*1° maggio 1982*», bensì «*11 maggio 1982*».

(4028)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 222 del 13 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine, in Firenze: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo ufficio nell'ambito del servizio contabilità per il quale è richiesto il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche, o in giurisprudenza o equipollente e di capo ufficio nell'ambito del servizio movimento per il quale è richiesto il diploma di laurea in ingegneria.

Ente ospedaliero «Gravina e Santo Pietro», in Caltagirone: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari.

Regione Piemonte. Unità sanitaria locale n. 1-23, *in Torino*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore direttivo, di applicato, di capo cuoco e di operaio specializzato adibito a varie mansioni.

Istituti ospitalieri valdesi - Ospedale valdese di Torre Pellice: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale e di infermiere generico.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S (c. m. 411100822240)